

Personalizza: [autore](#) [hiviz](#) [lineare](#)Testo: [Diminuisci](#) [Ingrandisci](#) [Default](#)[La Fondazione](#)[Contatti](#)[Links](#)[Per Accedere](#)Sei in: [Home page](#) > [Archivio](#) > **Dettaglio**[Torna alla home page](#)

## L'obbligo di denuncia limita le sanzioni Ici

[informazioni](#)[AREA DATI COMUNE](#)

### DIREZIONE

#### SCIENTIFICA

[norme e tributi](#)[newsletter](#)

### APPROFONDIMENTI

[federalismo fiscale](#)

### PUBBLICAZIONI

[editoria](#)[rapporto luglio 2010](#)[ifel con cittalia](#)

### XXVII ASSEMBLEA ANCI

[IFEL in Assemblea](#)

Fisco. L'interpretazione delle Finanze sull'applicazione delle penalità  
Dal 2008 le dichiarazioni sono confinate a casi eccezionali  
Antonio Piccolo

Niente sanzioni senza dichiarazione. Per le fattispecie per le quali è venuto meno l'obbligo dichiarativo ai fini dell'Ici, i comuni non possono più irrogare le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia. La precisazione arriva dalla Direzione federalismo fiscale che, con documento protocollo 16506/2010 del 16 luglio 2010, reso noto solo ora, ha risposto a un comune del Padovano.

Il comune aveva chiesto chiarimenti su tre temi Ici: la determinazione del valore delle aree fabbricabili; l'irrogazione delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione; la punibilità in caso di intervenuta edificabilità di aree non comunicata al contribuente.

In merito alla prima questione, il ministero ha ribadito la tesi secondo cui la modulazione del valore delle aree fabbricabili è rimessa alla valutazione discrezionale di ogni amministrazione. Valutazione che deve ritenersi legittima se aderente ai criteri sanciti dall'articolo 5, comma 5, del Dlgs 504/92 (decreto Ici). Si tratta di una conferma della regola generale secondo cui il valore delle aree fabbricabili (base imponibile) è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di tassazione, con riguardo:

- alla zona territoriale di ubicazione;
- all'indice di edificabilità;
- alla destinazione d'uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Rispetto alla questione delle sanzioni - che è la più rilevante - il documento

### UFFICIO STAMPA

[press room](#)[video news](#)[protesta sindaci](#)[assemblea anci 2009](#)[Eventi](#)

### SERVIZI DEDICATI

[FORMAZIONE](#)[SU.PER.G.A.](#)[PATRIMONIO](#)[FED. DEMANIALE](#)[SERVIZIO DERIVATI](#)[area derivati comune](#)

**ICI**[banca dati](#)[emissioni di titoli](#)[regolamenti](#)[contributo ici](#)[dichiarazioni ici](#)[decreto 16 luglio 10](#)

chiarisce che per i casi in cui sia venuto meno l'obbligo dichiarativo, non è più possibile irrogare le sanzioni, in virtù del principio di legalità stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/97.

La questione si è posta perché la Cassazione (sezione tributaria) ha già ribadito che l'obbligo dichiarativo non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso del bene immobile, ma rimane finché la dichiarazione o la denuncia di variazione non siano presentate. Di conseguenza, l'inosservanza della loro presentazione determina - per ogni annualità d'imposta - un'autonoma violazione punibile (fra tante, sentenza 15450/2010).

Il ministero ricorda che a decorrere dal 2008 i contribuenti Ici non sono più tenuti a presentare la dichiarazione o la denuncia, se non per alcuni casi residuali (articolo 37, comma 53, del DI 223/2006). Perciò la sanzione plurima non è più irrogabile per le fattispecie per le quali è venuto meno l'obbligo dichiarativo, in quanto nessuno può essere sottoposto a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Le stesse considerazioni valgono anche per le sanzioni relative alla "comunicazione", adempimento abrogato dall'articolo 1, comma 175, della legge 296/2006, a partire dal 1° gennaio 2007.

Quanto all'ultimo quesito, se il comune non dà comunicazione al proprietario dell'attribuzione a un suo terreno della natura di area fabbricabile (articolo 31, comma 20, della legge 289/2002) non può essere irrogata alcuna sanzione, in virtù del principio generale della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. La disapplicazione delle sanzioni (e degli interessi moratori) può avvenire anche per le fattispecie verificatesi per le annualità precedenti al 1° gennaio 2003 (entrata in vigore della legge 289/2002).

  » Ir
[Registrati »](#)[Recupera password »](#)


» Ir

[Ricerca avanzata »](#)W3C **css** ✓W3C **XHTML 1.0** ✓**IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale**Piazza San Lorenzo in Lucina, 26  
00186 Roma RMNumero tel. centralino: 06/688161  
P.I. 09102501005 - C.F. 97413850583Realizzato da  
 ancitel